Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 11 novembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **1179**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 75 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in filosofia (discipline filosofico-teoriche e storico-filosofiche).

Scuola di perfezionamento in filosofia
(discipline filosofico-teoriche e storico-filosofiche)

Art. 76. — E' istituita presso la facoltà di lettere e filosofia la scuola di perfezionamento in filosofia (discipline filosofico-teoriche e storico-filosofiche). Essa ha lo scopo di guidare nella ricerca scientifica i laureati in filosofia. La durata del corso degli studi è di due anni accademici.

Art. 77. — La scuola è retta da un direttore, designato ogni triennio dal consiglio di facoltà nella persona del professore ufficiale di una delle discipline filosofiche proposto con proprio suffragio dai professori ufficiali delle discipline filosofico-teoriche e filosofico-storiche della facoltà.

Art. 78. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in filosofia, nonché i laureati di altre facoltà, per i quali l'ammissione è subordinata alla approvazione della direzione della scuola.

Art. 79. — Piano di studi:

1° *Anno*:

1) Filosofia teoretica (o altra disciplina filosofico-teorica attivata nella facoltà); oppure storia della filosofia (o altra disciplina storico-filosofica attivata nella facoltà).

2) Un insegnamento a scelta, approvato secondo l'art. 80 dello statuto della scuola, impartito nella facoltà di lettere e filosofia o in altra facoltà dell'Università di Pavia.

3) Disciplina speciale nel cui ambito è prescelto il tema di dissertazione.

2° *Anno*:

1) Filosofia teoretica (o altra disciplina filosofico-teorica attivata nella facoltà) o storia della filosofia (o altra disciplina storico-filosofica attivata nella facoltà), oppure il secondo corso della disciplina speciale nel cui ambito è prescelto il tema di dissertazione.

2) Un insegnamento a scelta, approvato secondo l'art. 80 dello statuto della scuola, impartito nella facoltà di lettere e filosofia o in altra facoltà della Università di Pavia.

Nota: oltre la filosofia teoretica si considerano filosofico-teoriche le seguenti discipline previste dallo statuto della facoltà: filosofia morale, filosofia del diritto, filosofia della scienza, filosofia della storia, filosofia del linguaggio, filosofia delle religioni, filosofia della politica, estetica, sociologia, antropologia culturale, logica matematica, epistemologia semeiotica; logica.

Oltre la storia della filosofia, si considerano storico-filosofiche le seguenti discipline previste dallo statuto della facoltà: storia del diritto italiano, storia delle dottrine politiche, storia delle dottrine economiche, storia della filosofia antica, storia della filosofia medioevale, storia della filosofia moderna e contemporanea, storia della scienza e della tecnica, storia della logica, storia delle religioni, storia della storiografia filosofica, storia della filosofia e delle scienze musulmane, religioni e filosofia dell'India e dell'estremo Oriente.

Art. 80. — Per essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto alla scuola deve aver seguito i corsi e superato gli esami in almeno cinque insegnamenti scelti fra quelli impartiti ufficialmente nella facoltà di lettere e filosofia o in altre facoltà dell'Università di Pavia; almeno tre di questi insegnamenti debbono essere filosofico-teoretici o storico-filosofici; l'iscritto alla scuola può seguire per un biennio uno o due di detti insegnamenti e in tal caso può ridurre di uno o due il numero degli insegnamenti che deve scegliere. La scelta degli insegnamenti e il relativo piano di studio debbono essere sottoposti all'inizio del corso degli studi alla approvazione del direttore della scuola e del professore della disciplina in cui l'iscritto intende sostenere l'esame di diploma.

Art. 81. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta di carattere scientifico e di argomento filosofico-teoretico o storico-filosofico, svolta su un tema fissato all'inizio del corso degli studi d'intesa col docente della disciplina e con l'approvazione del direttore della scuola.

Art. 82. — La commissione degli esami di profitto è quella prevista per i vari insegnamenti secondo le disposizioni delle singole facoltà. La commissione degli esami di diploma è composta di sette membri, è presieduta dal preside della facoltà e ne fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati.

Art. 83. — Per l'iscrizione alla scuola gli studenti devono versare a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, le seguenti tasse e soprattasse:

1) tassa di iscrizione e di frequenza, di entità pari a quelle di immatricolazione e di frequenza per il corso di laurea in filosofia;

2) soprattassa di ammissione all'esame di diploma, L. 3.000;

3) tassa di diploma, L. 6.000.

Non sono previsti contributi speciali di laboratorio.

L'art. 274, relativo alla scuola di perfezionamento in chimica biologica, è abrogato e sostituito dal seguente:

Il direttore della scuola è scelto tra i professori ordinari, straordinari e aggregati di chimica biologica dell'Università di Pavia.

In mancanza dei docenti suddetti, il direttore è scelto tra i professori ordinari, straordinari o aggregati di materia affine della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo formato dal direttore e da altri due membri nominati ogni triennio dalla facoltà.

I professori incaricati di svolgere i corsi verranno scelti in conformità delle norme vigenti.

Dopo l'art. 309 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro (diretta a fini speciali).

Scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro
(scuola diretta a fini speciali)

Art. 310. — E' istituita presso l'Università di Pavia una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli istituti e laboratori chimici e medico-biologici che operano nel campo dell'igiene ambientale e del lavoro. La scuola funziona presso gli istituti di igiene e di medicina del lavoro avvalendosi delle apparecchiature e del personale degli istituti suddetti.

Il direttore della scuola viene nominato dal rettore su proposta della facoltà di medicina e chirurgia.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i docenti dell'Università stessa o fra gli esperti extrauniversitari che abbiano particolare competenza nelle materie di insegnamento.

Il consiglio della scuola si compone di tutti i professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 311. — La scuola prende il nome di « Scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro », ha la durata di due anni e conferisce il diploma di « Tecnico di igiene ambientale e del lavoro ». Ne è titolo di ammissione l'abilitazione di istituti tecnici e magistrale, la maturità scientifica e classica. La facoltà, udito il consiglio della scuola, può concedere un abbreviamento di corso non superiore di un anno a quegli iscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore.

Art. 312. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale con particolare riguardo alle nozioni di biologia chimica e fisica apprese nelle scuole medie superiori.

Art. 313. — Alla scuola non sono ammessi più di venti allievi. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore la direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base ai risultati dell'esame di ammissione.

Art. 314. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
Nozioni di chimica e di biologia generale;
Microanalisi;
Strumentazione (prelievo ed analisi);
Agenti fisici nell'ambiente di lavoro;
Rischi e tecnologia industriale;
Tossicologia industriale.

2° *Anno*:
Microanalisi;
Igiene dell'ambiente fisico e sociale;
Elementi di fisiopatologia del lavoro;
Organizzazione del lavoro;
Legislazione sanitaria.

Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono:

Tecnica analitica:
aria (gas e vapori - sostanze corpuscolate: fumo, polvere, ecc.);
acque;
liquidi biologici;
agenti fisici.

Tecnica di prelievo:
aria (gas e vapori, sostanze corpuscolate);
acque;
liquidi biologici;
agenti fisici.

Art. 315. — E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata non inferiore a mesi due consecutivi presso gli istituti universitari di cui all'art. 310, oppure presso enti pubblici qualificati e riconosciuti idonei dalla direzione della scuola.

Le esercitazioni pratiche devono essere completate da una adeguata partecipazione ad attività esterne di controllo delle condizioni igienico-ambientali.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « fuori corso » fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra.

Art. 316. — A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella esecuzione di una prova pratica di laboratorio e nella discussione di una relazione scritta dal candidato su una attività di controllo delle condizioni igienico-ambientali assegnatagli dalla direzione della scuola.

Art. 317. — I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo anno non venga loro riconosciuta l'idoneità, essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 318. — L'importo delle tasse e soprattasse che gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare è il seguente:

1° *Anno*:

1ª rata L.	1.250	sopra esami di profitto
»	1.250	tassa di iscrizione
»	500	contrib. riscaldamento
»	17.500	contrib. di laboratorio
»	2.000	tassa di immatricolazione

Totale L. 22.500;

2ª rata come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;

3ª rata come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;

4ª rata come sopra, esclusa tassa di immatricolazione.

Totale L. 84.000.

2° *Anno*:

1ª rata L.	1.250	sopra esami di profitto
»	1.250	tassa di iscrizione
»	500	contrib. riscaldamento
»	17.500	contrib. di laboratorio

Totale L. 20.500, per n. 4 rate: L. 82.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 76. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. **1180.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre **1926, n. 2134,** e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30 - l'insegnamento di « Storia greca e romana » nel corso di laurea in lettere viene scisso nei due insegnamenti di « Storia greca » e « Storia romana ».

Art. 38 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto l'istituto di « Storia delle tradizioni popolari ».

Art. 41 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Storia della liturgia;
Storia della chiesa medioevale;
Storia della chiesa moderna e contemporanea;
Epigrafia ed antichità cristiane.

Art. 43 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Filosofia della religione;
Storia della chiesa medioevale;
Storia della chiesa moderna e contemporanea.

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento di « Chirurgia d'urgenza » cambia denominazione in « Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ».

Art. 62 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto l'istituto di « Antropologia criminale ».

L'art. 66, relativo al corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che l'ultima frase: « ... l'esame sull'insegnamento biennale di fisiologia generale viene sostenuto alla fine del biennio », è abrogata e sostituita dalla seguente: « ... l'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale il secondo sulla parte speciale ».

Art. 123 - nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di ingegneria l'istituto di « Architettura e composizione architettonica » muta la denominazione in « Istituto di architettura e urbanistica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 77. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 15 della legge sopracitata nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto e, in particolare, il comma primo, n. 1, dell'articolo medesimo;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1970, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto soprammenzionato;

Vista la nota n. 0547/AR/gc in data 7 febbraio 1974 con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Renato Ferrari, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto ed in sostituzione del sig. Lino Ravecca, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Renato Ferrari è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione del sig. Lino Ravecca, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1974

LEONE

BERTOLDI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1974
Registro n. 7 *Lavoro, foglio n.* 131

(8896)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 3 del precitato decreto concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1971, relativo alla costituzione del predetto organo;

Vista la lettera con la quale il dott. Silvio Borri, membro del consiglio di amministrazione medesimo, su designazione dell'Associazione sindacale fra le aziende del credito in rappresentanza dei datori di lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota del 19 febbraio 1974 con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il dott. Carlo De Cunto in sostituzione del dottor Silvio Borri;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Carlo De Cunto è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei datori di lavoro del credito, assicurazione e servizi tributari, in sostituzione del dott. Silvio Borri, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

BERTOLDI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1974
Registro n. 7 *Lavoro, foglio n.* 132

(8895)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1972, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Campania »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Giuseppe Giordano, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Bisogno, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, in sostituzione del dott. Giuseppe Giordano.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1974
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 379

(8937)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Greve.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 gennaio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nel territorio comunale di Greve, così denominata: Panzano-Pieve di S. Leolino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Greve;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Greve, in persona del sig. Giuliano Sottani, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, costituita da colline olivate e vitate con lunghe teorie di cipressi che ne segnano le strade, rappresenta un ambiente di tipica tradizionale bellezza toscana, ricco di monumenti di estremo interesse storico — come ad esempio la chiesa di S. Leolino — in cui nota essenziale è la spontanea concordanza e funzione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona Panzano-Pieve di S. Leolino sita nel territorio del comune di Greve ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla località Vitigliano di sotto, posta sulla via Chiantigiana (strada statale n. 22) si va per vie poderali a quota 288, poi lungo un torrente senza nome a quota 304 e seguendo il medesimo corso d'acqua a Poggio alle Croci, poi a Case Candello (q. 444); poi si va alla rotabile Panzano-Sillano, che si attraversa 250 metri a nord ovest della cappella delle Grazie, poi si raggiunge la via Panzano-La Massa, si volta verso nord-nord ovest, la si percorre per 240 metri, la si lascia e si va verso q. 451; di lì ad un sentiero che va alla via proveniente da S. Lucia di sopra e che porta a casa Poggio, da casa Poggio si va a Quercetino percorrendo vie poderali e di lì a q. 368 sul borro della Rota e poi a Casavia (quota 374); poi per vie poderali si va a q. 442 (Fontodi) e da lì alla Torraccia (q. 402) poi a q. 337 e dopo si risale verso nord est per casa Castagnoli, casa Belvedere, casa Sirondole (q. 411), casa Bianci, Bartaline (q. 471) ove esiste un tabernacolo e di lì passando accanto al Cimitero posto a q. 500 nel podere Cipressaia si va a case Piazzole, località posta sulla rotabile Panzano-Campagna-Poggio al Pino. Da lì si prosegue verso nord per q. 426 (sulla strada Panzano-case Ramoli-Il Casello), poi si va alla q. 389 che porta sulla via proveniente da casa Ramoli, via che si segue fino a 300 metri dopo q. 365; dopodiché si segue un sentiero che allontanandosi verso est ritorna su detta via e si innesta nella località Vitigliano di sotto a quota 340.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione proviciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Greve provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 aprile 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Verbale della riunione tenuta in palazzo Pitti il 25 gennaio 1972

Il giorno 25 gennaio 1972 si è riunita nei locali della soprintendenza ai monumenti la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

(*Omissis*).

La commissione doveva discutere il seguente ordine del giorno:

Greve e Figline Valdarno.

(*Omissis*).

Per decisione del soprintendente e, accettata dal presidente si è ritenuto che meglio sia prendere in esame solo le questioni riguardanti Greve.

(*Omissis*).

La soprintendenza ha individuato e delimitato quattro zone che comprendono le parti più interessanti e belle del territorio comunale di Greve, e di cui propone la tutela ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

Queste zone possono così denominarsi:

I zona: valli di Cintoia - Dudda - Mugnana - Vecchiomaggio - Sugame - Convertore - Uzzano;

II zona: Verrazzano - Colognole - Montefioralle;

III zona: Panzano - Pieve di S. Leolino;

IV zona: Lamole ed il suo Castello - Montagliari - Castellinuzza - Vignamaggio.

(*Omissis*).

Esaminate le carte, e le fotografie, sia singole che in fotomontaggio, il presidente avv. Torricelli, dopo avere ringraziato il sindaco di Greve e l'amministrazione comunale che ha dimostrata una non comune sensibilità verso questi problemi, dichiara che a suo avviso non resta che procedere al voto sull'opportunità di includere negli elenchi delle cose tutelate ai sensi della legge n. 1497 art. 1, comma terzo e quarto, le quattro zone sopra descritte.

(*Omissis*).

La terza zona di Panzano - Pieve di S. Leolino è anch'essa un tipico paesaggio toscano estremamente caratterizzata dalle colture agricole d'olivo e di vigneti con lunghe teorie di cipressi che segnano le strade e le colline In questo ambiente di tipica tradizionale bellezza toscana sono presenti monumenti di estremo interesse storico quale la Pieve di S. Leolino, chiesa fra le più interessanti della Toscana.

Pertanto la commissione è dell'avviso che questo territorio debba essere incluso negli elenchi delle cose da tutelare. Il provvedimento è preso all'unanimità dal commissario cui si associa il dott. Vinciguerra.

Contrario il voto, per una questione di principio, e per mandato ricevuto, del sig. Sottani sindaco di Greve.

(*Omissis*)

(8188)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valsavaranche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Pont in comune di Valsavaranche;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valsavaranche;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è costituita da un vasto pianoro prativo ed attraversato dal torrente Savona. Il lato sud del pianoro presenta, sullo sfondo, la vista della Becca di Monciair, della Cima Breuil, del ghiacciaio del Grand-Etret e della Punta Fourà, mentre le fiancate laterali sono in forte declivio e sono coperte da massi erratici e dalle pinete che sono poste al limite della vegetazione;

Decreta:

La zona di Pont, sita nel territorio del comune di Valsavaranche ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

zona di Pont: con le particelle n. 221, 273, 323, 277, 44 del foglio XXXVII, attraversamento torrente Savara, con le particelle n. 180, 224, 225, 249 del foglio XXXVII, con il foglio XLVI, con le particelle n. 26, 11, 7 parte del foglio XLV, con la particella n. 149 del foglio XXXVII, attraversamento torrente Nivolet, con le particelle n. 78, 248 e 230 del foglio XXXVII, fino a ricongiungersi con la particella n. 221 del foglio XXXVII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La soprintendenza ai monumenti di Aosta curerà che il comune di Valsavaranche provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona interessata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 aprile 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA VALLE D'AOSTA

Il giorno 22 febbraio 1971, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze della giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro e ai sindaci dei comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Cesare Dujany, presidente della giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione, constatata la validità della adunanza, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) COMUNE DI VALSAVARANCHE: vincolo delle zone del Nivolet e Pont.

(*Omissis*).

Il soprintendente relaziona alla commissione, presente il sindaco, sull'importanza paesistica delle due zone proposte a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Con l'astensione del sindaco del comune di Valsavaranche e con i voti favorevoli degli altri membri, la commissione delibera di includere negli elenchi delle località da tutelare di cui allo art. 1, n. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, le zone del Nivolet e di Pont delimitate nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud-ovest, andando per ordine:

(*Omissis*).

b) zona di Pont: con le particelle n. 221, 273, 323, 277, 44 del foglio XXXVII, attraversamento torrente Savara, con le particelle n. 180, 224, 225, 249 del foglio XXXVII, con il foglio XLVI, con le particelle n. 26, 11, 7 parte del foglio XLV, con la particella n. 149 del foglio XXXVII, attraversamento torrente Nivolet, con le particelle n. 78, 248 e 230 del foglio XXXVII, fino a ricongiungersi con la particella n. 221 del foglio XXXVII.

(8185)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valeggio sul Mincio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Valeggio sul Mincio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valeggio sul Mincio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di rilevante importanza dal punto di vista ambientale e paesistico, essendo attraversata dal corso del fiume Mincio; il centro storico dell'omonimo capoluogo e la presenza di monumenti architettonici formano un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea fusione e concordanza tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Valeggio sul Mincio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord confina con i comuni di Peschiera e Castelnuovo; ad est con la strada comunale Camalavicina-Salionze, indi strada statale n. 249 Gardesana orientale fino al capoluogo di Valeggio, tutto il centro storico di Valeggio indi strada comunale per Pozzolo fino alla località Buse-Luce lungo la strada vicinale del Comesel, indi si prosegue al limite verso sud fino al comune di Marmirolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Valeggio sul Mincio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Alle ore 10.30 del 28 febbraio 1972, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

3) VALEGGIO SUL MINCIO: vincolo parte territorio comunale;

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Valeggio sul Mincio: le aree di cui si propone il vincolo presentano caratteristiche di rilevante importanza dal punto di vista paesistico ed ambientale, essendo attraversato dal corso del fiume Mincio e, comprendenti un significativo tessuto connettivo rappresentante un complesso di monumenti architettonici.

(*Omissis*).

Vengono proposti i confini seguenti:

a nord confine comunale di Peschiera e Castelnuovo;

a est strada comunale Camalavicina-Salionze, indi strada statale n. 249 Gardesana orientale fino al capoluogo di Valeggio, tutto il centro storico di Valeggio indi strada comunale per Pozzolo fino alla località Buse-Luce lungo la strada vicinale del Comesel, indi si prosegue al limite verso sud fino al confine del comune di Marmirolo.

La commissione accetta il vincolo proposto, secondo l'allegata planimetria, facente parte integrante del presente verbale, ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quarto e quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

(8233)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, in Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 2 settembre 1967 e modificato con decreti ministeriali del 17 giugno 1969, del 7 dicembre 1970 e del 27 aprile 1973;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 9 gennaio 1974 e 15 giugno 1974 nonchè dell'assemblea dei soci della cassa stessa in data 7 dicembre 1973 e 15 giugno 1974;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18 e 57, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con la osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere. Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 57, lettera *g*). — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(8108)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcio magnesio » (fiale da 5 cc) e serie fiale da 10 cc, della ditta Prodotti farmaceutici Leonardo di Vigevano. (Decreto di revoca n. 4455/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1960, con il quale vennero registrate ai numeri 4727 e 4727/1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Calcio magnesio » (fiale da 5 cc) e la relativa serie fiale da 10 cc, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Leonardo, con sede in Vigevano (Pavia), via De Amicis, 22, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna e figli, con sede in Milano, via C. Farini, 63;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcio magnesio » (fiale da 5 cc) nonché della relativa serie fiale da 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 4727 e 4727/1 in data 21 maggio 1960 a nome della ditta Prodotti farmaceutici Leonardo di Vigevano (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pavia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8177)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 74, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Alessandria;

Vista la nota del 16 maggio 1974, n. 15583, con la quale la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Alessandria prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito ad altra sede, il proprio rappresentante dott. Giuseppe Bosio con il rag. Giovanni Rabino;

Decreta:

Il rag. Giovanni Rabino è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del dott. Giuseppe Bosio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8858)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, e l'art. 20 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974, relativi alla disciplina per l'adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), in relazione all'andamento del costo della vita;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 17710 del 5 agosto 1974;

Constatato che l'indice del costo della vita calcolato dal suddetto Istituto ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria relativo al mese di febbraio 1974 risulta pari a 224,35, con una variazione in aumento del 12,2 per cento rispetto a quello relativo al mese di marzo 1973, pari a 199,98, che ha determinato il precedente adeguamento delle pensioni erogate dall'Enasarco;

Considerato che la suddetta variazione è superiore a quella minima prevista dal primo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, e che pertanto alla data del 28 febbraio 1974 si sono verificate le condizioni per la seconda variazione delle pensioni poste a carico dell'Ente anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1974, le pensioni poste a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ivi compresi i trattamenti minimi, liquidate anteriormente al 1° aprile 1973, sono aumentate nella misura del 12,2 per cento del loro ammontare.

Per le pensioni liquidate posteriormente al 31 marzo 1973, si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, salvo quanto previsto dall'art. 20, quinto comma, del decreto ministeriale 20 febbraio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8617)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1972, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Vista la nota telegrafica n. 1015/GE 1425 in data 11 marzo 1974 con la quale il Ministero del turismo e dello spettacolo designa quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente precitato il dott. Pierluigi Lodi, in sostituzione del dott. Domenico De Gregorio, collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pierluigi Lodi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in sostituzione del dott. Domenico De Gregorio, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8900)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed in particolare, l'art. 9;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1972, relativo alla ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Vista la nota n. 187615 in data 5 dicembre 1973 con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dottor Giovanni Ruggeri quale proprio rappresentante in seno al predetto collegio in sostituzione del dott. Mario Di Gennaro, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Ruggeri, dirigente superiore, è nominato membro del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Mario Di Gennaro, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Mons. G. Di Donna, in Andria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 18 ottobre 1974, il dott. Michelangelo Maggi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Mons. G. Di Donna, in Andria (Bari), in sostituzione del dott. Arnese D'Atteo che ha rinunciato all'incarico.

(8662)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974, registro n. 33 Finanze, foglio n. 396, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto il 26 aprile 1969 dall'ex brigadiere Maciariello Remo, avverso la decisione del comando generale della guardia di finanza, con la quale fu respinta una sua istanza tendente ad ottenere la revoca del collocamento in congedo a domanda e del decreto ministeriale di cessazione dal servizio 16 ottobre 1968, n. 150972.

(8500)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 78 Finanze, foglio n. 231, è stato dichiarato irricevibile il ricorso in via straordinaria proposto dal direttore di 2ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Mario L'Insalata, inteso ad ottenere l'annullamento delle deliberazioni 30 dicembre 1968 e 26 giugno 1969, con le quali il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze deliberò, rispettivamente, di attribuire al predetto il giudizio complessivo di « distinto » per l'anno 1967 e di respingere, perchè inammissibile, il ricorso presentato al consiglio stesso avverso il succitato giudizio complessivo.

(8501)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Antonino Tano Di Marco, nato a Tortorici il 18 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 7 maggio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(8640)

La dott.ssa Isotta Rossi, nata a S. Severino Marche (Macerata) il 16 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Urbino in data 6 luglio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

(8641)

La dott.ssa Rosa Bilotta, nata a Cosenza il 2 settembre 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Bologna in data 1° febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(8636)

Il dott. Giovanni Pietro Castelli, nato a Palma di Majorca il 30 marzo 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 31 ottobre 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(8637)

Il dott. Raffaele Calabrò, nato a Lucera (Foggia) il 19 febbraio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 22 maggio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(8638)

Il dott. Ugo Ferrari, nato a Galtro (Reggio Calabria) il 15 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 24 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(8639)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione dell'esplosivo denominato « Sprenggelatine »

Il nuovo esplosivo denominato « Sprenggelatine » che la società Dinamite intende fabbricare nel proprio stabilimento in Mereto di Tomba (Udine), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 2ª categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(8660)

Riconoscimento e classificazione della polvere da caccia denominata « D1 »

La nuova polvere da caccia denominata « D1 » che la società Snia Viscosa intende fabbricare nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella 1ª categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(8661)

Autorizzazione al comune di Capalbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Capalbio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.474.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4213/M)

Autorizzazione al comune di Castel del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Castel del Piano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.903.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4214/M)

Autorizzazione al comune di Castell'Azzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Castell'Azzara (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.061.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4215/M)

Autorizzazione al comune di Seggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Seggiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.803.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4216/M)

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Serrapetrona (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.724.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4217/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.861.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4218/M)

Autorizzazione al comune di Conselve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Conselve (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4219/M)

Autorizzazione al comune di Montagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Montagnana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4220/M)

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Corniglio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.149.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4221/M)

Autorizzazione al comune di Noceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Noceto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4222/M)

Autorizzazione al comune di San Secondo Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di San Secondo Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4223/M)

Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Tornolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.208.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4224/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.253.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4225/M)

Autorizzazione al comune di Travo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Travo (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4226/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Castelfranco di Sotto (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4227/M)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Larciano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.535.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4228/M)

Autorizzazione al comune di Calizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Calizzano (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.914.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4229/M)

Autorizzazione al comune di Murialdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Murialdo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.506.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4230/M)

Autorizzazione al comune di Noli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Noli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4231/M)

Autorizzazione al comune di Pallare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Pallare (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 592.611, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4232/M)

Autorizzazione al comune di Plodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Plodio (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.104.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4233/M)

Autorizzazione al comune di Abbadia San Salvatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Abbadia San Salvatore (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.698.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4234/M)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.569.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4235/M)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Arrone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.286.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4236/M)

Autorizzazione al comune di Cazzano di Tramigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Cazzano di Tramigna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.827.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4237/M)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.962.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4238/M)

Autorizzazione al comune di Roveredo di Guà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Roveredo di Guà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.341.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4239/M)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Zimella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.996.151, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4240/M)

Autorizzazione al comune di Mazzarà Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Mazzarà Sant'Andrea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4243/M)

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Forza d'Agrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4244/M)

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Montalbano Elicona (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4245/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4246/M)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Condrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4247/M)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4248/M)

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Mirto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4249/M)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4250/M)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 658.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4241/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 898.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4251/M)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.225.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4252/M)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Rossano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 599.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4253/M)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Bisceglie (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.059.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4254/M)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 502.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4255/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.077.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4256/M)

Autorizzazione al comune di Rho ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Rho (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4257/M)

Autorizzazione al comune di Nichelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Nichelino (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 223.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4258/M)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1974, il comune di Squinzano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 486.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4259/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Carrara Santo Stefano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.020.752, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 5464 della *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 16 agosto 1974.

(4242/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 7 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	663,60	663,60	663,65	663,60	663,50	663,50	663,50	663,60	663,60	663,60
Dollaro canadese	673 —	673 —	672,80	673 —	672,50	673 —	672,90	673 —	673 —	673 —
Franco svizzero	236,30	236,30	236,05	236,30	235,80	236,25	236,07	236,30	236,50	236,30
Corona danese	112,19	112,19	112,10	112,19	112,15	112,20	112,18	112,19	112,19	112,19
Corona norvegese	121,22	121,22	121,40	121,22	121,15	121,20	121,1950	121,22	121,22	121,22
Corona svedese	153,09	153,09	153,30	153,09	153,07	153,10	153,17	153,09	153,09	153,09
Fiorino olandese	253,34	253,34	253,30	253,34	253,30	253,35	253,25	253,34	253,34	253,34
Franco belga	17,4775	17,4775	17,48	17,4775	17,48	17,45	17,48	17,4775	17,47	17,47
Franco francese	142,06	142,06	142,20	142,06	142 —	142,05	142,06	142,06	142,06	142,10
Lira sterlina	1557,75	1557,75	1559,50	1557,75	1559 —	1557,70	1557,75	1557,75	1557,75	1557,75
Marco germanico	260,62	260,62	260,70	260,62	260,40	260,60	260,52	260,62	260,62	260,62
Scellino austriaco	36,55	36,55	35,56	36,55	36,55	36,60	36,56	36,55	36,55	36,55
Escudo portoghese	26,41	26,41	26,45	26,41	26,40	26,40	26,39	26,41	24,41	26,41
Peseta spagnola	11,594	11,594	11,60	11,594	11,60	11,60	11,5925	11,594	11,59	11,59
Yen giapponese	2,217	2,217	2,22	2,217	2,21	2,20	2,2160	2,217	2,21	2,21

Media dei titoli del 7 novembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,225
» 5 % (Ricostruzione)	86,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,950
» 5 % (Città di Trieste)	83,200
» 5 % (Beni esteri)	83,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,750
» 5,50 % » » 1968-83	82,875
» 5,50 % » » 1969-84	87,200
» 6 % » » 1970-85	89,900
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,350
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,400
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,500
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,700
» poliennali 7 % 1978	92,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	663,55
Dollaro canadese	672,95
Franco svizzero	236,185
Corona danese	112,185
Corona norvegese	121,207
Corona svedese	153,13
Fiorino olandese	253,295
Franco belga	17,479
Franco francese	142,06
Lira sterlina	1557,75
Marco germanico	260,57
Scellino austriaco	36,555
Escudo portoghese	26,40
Peseta spagnola	11,593
Yen giapponese	2,216

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e titoli, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL PRESIDENTE

DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1974, verbale n. 72;

Visto il regolamento organico del personale, approvato con decreto interministeriale 2 ottobre 1973;

Rende noto:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami e titoli, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati della Cassa della carriera di concetto che rivestano, alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda, qualifica non inferiore a quella di segretario di 1ª classe e che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, debbono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato della Cassa di ruolo organico della carriera di concetto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Limite di età

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 3 è altresì elevato per quei candidati che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per godere del beneficio dell'aumento del limite di età.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressamente menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale dovranno pervenire alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in via Paisiello n. 24, 00198 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Cassa (segreteria della direzione).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto.

Al tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute alla Cassa o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazione e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nelle domande dovrà inoltre essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La Cassa non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati e comunque da cause non imputabili alla Cassa stessa.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apportare in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo ove gli aspiranti stessi risiedono, o dal funzionario competente a riceverle.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal consiglio di amministrazione in osservanza del disposto di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Prove d'esame

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

diritto del lavoro e legislazione sociale;

diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) diritto privato;

b) principi di economia politica e di politica economica;

c) principi di scienze delle finanze e di diritto finanziario;

d) contabilità di Stato;

e) elementi di statistica.

Art. 8.

Svolgimento delle prove d'esame

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nel giorno, luogo ed ora che verranno comunicati con il relativo diario a ciascun candidato ammesso al concorso, non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Prove scritte

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle previste nel regolamento organico del personale della Cassa.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 10.

Prova orale

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

Esito delle prove

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale dovrà essere data, con la comunicazione di cui al comma precedente, notizia del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affiso nel medesimo giorno nell'apposito albo nei locali della Cassa.

Art. 12.

Graduatoria generale di merito

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti che siano stati inclusi nella graduatoria generale di merito e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

In ogni caso a parità di merito tra i candidati compresi nella graduatoria saranno applicate le preferenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Art. 13.

Graduatoria generale del concorso

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con delibera del consiglio di amministrazione che dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

Il presidente della Cassa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento darà notizia agli interessati entro venti giorni dall'esito del concorso, con la precisazione del posto che ognuno occupa nella graduatoria.

Dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori del concorso dovranno far pervenire alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia conforme ad esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 12;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), su carta da bollo;

f) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

g) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 15.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova, e dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole della giunta esecutiva, la nomina a sei posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 16.

Decadenza

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 27 luglio 1974

Il presidente: TURRI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Via G. Paisiello, 24 - 00198 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e titoli, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere nelle liste elettorali del comune di . . (1);
3) di non aver riportato condanne penali (2);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);
6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);
7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(8419)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti medici di polizia in servizio permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 75, sul riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1286, recante norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti undici posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 885;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta;

e) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, dovranno essere presentate alla prefettura nella cui provincia l'interessato risiede entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

cognome, nome, data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il distretto militare di appartenenza;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso di titoli di preferenza nella nomina;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nella forma stabilita dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 152. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militare, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle Prefetture entro il termine di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata, rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia autentica, rilasciata in conformità alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di abilitazione, dovrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive disposizioni;

c) eventuali titoli che sono valutabili a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1286, e cioè: votazioni complessive riportate in sede di esame di laurea e di abilitazione professionale, incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche, specializzazioni, libere docenze, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionali, pubblicazioni, vincita o idoneità in precedenti concorsi sanitari presso enti pubblici.

I titoli accademici devono essere prodotti in originale o copia autentica in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli altri documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità amministrative e prodotti su carta da bollo.

Per le pubblicazioni che i candidati intendono esibire debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritti o manoscritti di lavori.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertato mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita a norma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;
4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
5) igiene con applicazione alle collettività militari;
6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quella orale su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle 8 ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 5 e 6 febbraio 1975, alle ore 8, in Roma, presso l'Accademia del Corpo, via Pier della Francesca n. 3.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, entro il 15° giorno dalla data della prova orale i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza F.A.P. - Divisione ufficiali, entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione a presentarli.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 12.

Gli idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, sono nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente.

L'anzianità assoluta nel grado è fissata dal decreto di nomina a tenente medico; l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: Tanassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974
Registro n. 28 Interno, foglio n. 7

(8958)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione ed integrazioni all'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 ottobre 1972 e 28 aprile 1973, concernenti l'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1972 e del 30 luglio 1973;

Accertato che il dott. Scatigna Tommaso, incluso al n. 492 del citato elenco è nato a Cisternino e non a Cisterno;

Viste le documentate istanze dei dottori Esposito Adolfo, Garzia Civico Petrilli Raffaele e Internullo Gesualdo che chiedono l'inclusione nell'elenco degli idonei di cui al primo comma;

Considerato che occorre procedere alla rettifica dell'errore materiale di scrittura ed all'aggiornamento del menzionato elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 24 ottobre 1972, è così rettificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
492. Scatigna Tommaso	Cisternino - 19 ottobre 1936	si						

Art. 2.

All'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 24 ottobre 1972 e 28 aprile 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
627. Esposito Adolfo	Piacenza - 6 dicembre 1939							si
628. Garzia Civico Petrilli Raffaele . .	Pescara - 7 aprile 1936						si	
629. Internullo Gesualdo	Caltagirone - 15 ottobre 1927						si	

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8065)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Modificazione alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 8 ottobre 1973, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 28 febbraio **1973;**

Considerato che le designazioni dei funzionari medici ed amministrativi sono di competenza del Ministero della sanità;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione dei componenti in parola;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, funzionario del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Leo dott. Vito, medico provinciale superiore, Ministero della sanità;

Ciccarelli dott. Antonio, vice prefetto ispettore, prefettura di Foggia;

Grosso prof. Enea, docente di igiene, Università di Bari;

Malaguzzi prof. Claudio, direttore di istituto, clinica medica, Università di Bari;

Mele dott. Silvio, ufficiale sanitario di S. Agata di Puglia.

Segretario:

Virdia dott. Tommaso, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame di svolgeranno in Bari non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà anche pubblicato sul Foglio annunzi legali e per otto giorni all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 23 settembre 1974

Il medico provinciale: CRUPI

(8893)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3996/36 del 6 luglio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 1924/36 del 9 aprile 1974 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Lorenzetti Bruno	punti	65,643
2 Santetti Pietro	»	62,694
3. Petrucci Marcello	»	55,661
4. Rosatelli Filippo	»	52,652
5. Peretti Prospero	»	50,776
6. Giorgioni Adriano	»	50 —
7. Pandolfi Giuseppe Secondo	»	47 —
8. Taddei Venanzo (precede per età)	»	44,50
9. Travaglini Pasquale Carmine	»	44,50
10. Amorena Antonio	»	42,50
11. De Battistis Pietro .	»	41,104
12 Fabri Giorgio	»	41 —
13. Panu Rino .	»	36,05
14. Radicci Vito	»	36 —

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il veterinario provinciale: De Gregorio

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5710/36 del 21 ottobre 1974, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1972;

Viste le domande dei singoli candidati, ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Lorenzetti Bruno: Guidonia Montecelio (e consorziati);
2) Santetti Pietro: Genzano di Roma (e consorziati).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il veterinario provinciale: De Gregorio

(8666)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1974, n. **41.**

Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di leggi regionali organiche, per l'esecuzione di opere e lavori pubblici di interesse regionale da parte della Regione, delle province, delle comunità montane, dei comuni, di altri enti locali e dei loro consorzi, si applica la vigente normativa statale, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Progettazione delle opere pubbliche

Art. 2.

Per la realizzazione di singole opere e lavori pubblici di cui al precedente art. 1 o dei relativi programmi generali e di settore, l'approvazione dei progetti, la concessione formale del previsto finanziamento ed ogni ulteriore attività esecutiva possono essere delegate dalla giunta regionale all'assessore ai lavori pubblici, il quale vi provvede in conformità alle previsioni contenute nelle relative deliberazioni dei competenti organi.

Art. 3.

Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche di loro competenza, per le quali non vi sia intervento finanziario della Regione, sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione. Sui progetti non è richiesto alcun parere né l'ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici.

Art. 4.

La disposizione di cui al precedente art. 3 si applica anche alle opere di competenza dei comuni, delle province, delle comunità montane e loro consorzi, per le quali vi sia intervento finanziario della Regione.

Il provvedimento regionale di concessione formale del finanziamento è emesso sulla base della sola delibera di approvazione del progetto da parte dell'ente interessato.

Art. 5.

Per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche ammesse a contributo, concorso o sussidio regionale, di competenza di comuni con bilancio deficitario e il cui territorio sia classificato prevalentemente montano oppure depresso ai sensi delle leggi vigenti, la giunta regionale dispone che gli uffici dell'amministrazione regionale si sostituiscano ai comuni, che ne facciano motivata richiesta, nelle attività di progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori.

Rimane ferma la competenza del comune a deliberare la opera, approvare il relativo progetto, nonchè l'eventuale contrazione del mutuo.

Qualora la sostituzione di cui al primo comma si riferisca anche alla fase dell'esecuzione, l'opera è consegnata al comune, in via provvisoria con il verbale di ultimazione dei lavori e, in via definitiva, con l'atto di collaudo; a tal fine un rappresentante del comune partecipa alle relative operazioni.

Art. 6.

La disposizione di cui all'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione in ogni tipo di opere o lavori pubblici ammessi a concorso, sussidio o contributo regionale.

Art. 7.

In attesa dell'emanazione di norme regionali concernenti l'organizzazione dell'attività della Regione, per le opere pubbliche non previste dai precedenti articoli 3 e 4 rimangono ferme le competenze consultive del comitato tecnico amministrativo e degli altri organismi consultivi trasferiti dallo Stato alla Regione con i decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè la competenza consultiva degli ingegneri capo degli uffici del genio civile sui progetti di opere pubbliche di importo non superiore a L. 300.000.000 e le altre loro attribuzioni previste dalle leggi vigenti.

La competenza dell'ufficio del genio civile per la provincia di Roma è parificata a quella degli uffici del genio civile delle altre province del Lazio.

Art. 8.

L'approvazione dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici della Regione o degli enti locali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ove tali effetti non siano già previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.

APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 9.

Gli enti beneficiari di contributi in annualità possono iniziare le operazioni di gara anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente, qualora sia intervenuto l'affidamento da parte dell'ente mutuante. Per le opere a contributo regionale in unica soluzione la eventuale contrazione del mutuo relativa alla quota di lavori non assistita dal suddetto contributo può intervenire anche dopo la stipulazione del contratto di appalto, previo affidamento da parte dell'ente mutuante.

Art. 10.

Le gare per l'aggiudicazione dei lavori, da eseguire con il contributo o concorso regionale, andate deserte possono essere rinnovate con ammissione di offerte in aumento.

Le nuove gare sono espletate senza alcuna autorizzazione entro novanta giorni da quelle andate deserte o dall'entrata in vigore della presente legge, se la gara andata deserta è stata espletata in data precedente. In relazione alla aggiudicazione con offerte in aumento la giunta regionale è autorizzata, fino al 31 dicembre 1975, a concedere il contributo o concorso integrativo sulla maggiore spesa entro il limite di aumento del 20% della spesa inizialmente ammessa.

Per le opere di competenza dei comuni, delle province e loro consorzi, ammesse entro il 31 dicembre 1972 a concorso o contributo statale, l'appalto, purchè indetto entro il 31 marzo 1975, può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento; l'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta. La giunta regionale può concedere l'integrazione del contributo o concorso per l'eventuale maggiore spesa.

Art. 11.

Per le opere ammesse a contributo in capitale in unica soluzione, le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell'ente interessato nella misura del 50% dell'importo complessivamente previsto a presentazione del verbale di consegna dei lavori; per un ulteriore 45 % a presentazione dello stato d'avanzamento emesso al raggiungimento del 60 % dei lavori; il residuo 5 % o il minore importo necessario a presentazione del certificato di collaudo debitamente approvato.

Le somme suddette, ovvero le rate del mutuo ove si tratti di opere ammesse a contributo in annualità sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati soltanto dal capo dello ufficio tecnico dell'ente beneficiario oppure, se questo manchi, dal direttore dei lavori.

Le somme di cui al primo comma dovranno essere introitate dagli enti nel titolo « Partite di giro » del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono e sotto tale titolo gestite, con obbligo di presentazione di apposito rendiconto finale alla Regione.

Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme e dovrà comprendere l'eventuale movimento degli interessi maturati.

ESPROPRIAZIONI

Art. 12.

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità di urgenza ed indifferibilità dei lavori nonchè le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

Dette funzioni amministrative possono essere delegate allo assessore ai lavori pubblici.

Art. 13.

I sindaci dei comuni, i presidenti delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi sono delegati per l'esecuzione di opere pubbliche di loro rispettiva competenza ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di procedimenti espropriativi, limitatamente ai provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili per la redazione degli stati di consistenza e l'esecuzione delle misurazioni e rilievi.

E' altresì delegata ai medesimi organi l'autorizzazione alla occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili necessaria alla realizzazione delle opere di cui al precedente comma, ove sia stata già dichiarata l'urgenza ed indifferibilità dei lavori od essa discenda dalla legge o dalla approvazione dei relativi progetti.

Restano salve le più favorevoli disposizioni di leggi regionali in ordine alle deleghe di funzioni amministrative agli enti locali.

NORME FINALI

Art. 14.

La delega prevista al precedente art. 13 è a tempo indeterminato ed il suo esercizio è vincolato all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive impartite dalla giunta regionale, cui compete la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate.

Gli uffici regionali forniranno la collaborazione che si renderà necessaria al migliore esercizio dell'attività amministrativa nelle materie delegate.

La giunta regionale disporrà annualmente i rimborsi per le spese eventualmente sostenute dagli enti indicati al precedente articolo per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 15.

Per le opere ammesse dalla Regione a contributo o concorso, i cui progetti sono stati adottati dagli enti interessati anteriormente all'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto, il contributo o concorso regionale è concesso anche sulla ulteriore spesa necessaria per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta imposta.

Art. 16

Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 10 e 15 si farà fronte mediante le disponibilità risultanti dai capitoli di spesa del bilancio regionale e mediante l'utilizzazione dei fondi destinati ad altre opere della medesima natura per le quali non si preveda nello stesso anno l'approvazione dei relativi progetti, salva la loro integrazione negli esercizi successivi.

Per le spese necessarie ai rimborsi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 è autorizzata per l'anno 1974 la somma di L. 3.000.000 alla quale si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1962 dello stato di previsione della spesa della Regione per il medesimo anno.

La somma di L. 3.000.000 sarà iscritta al cap. 1612 che sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno in corso con la seguente denominazione: « Rimborsi per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di espropriazione per pubblica utilità ». Per gli anni successivi analoghi stanziamenti verranno iscritti nei rispettivi bilanci regionali.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 agosto 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 agosto 1974.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1974, n. **42.**

Acconto sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla corresponsione del trattamento pensionistico definitivo e di quello di fine servizio, da parte degli enti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17 del 20 febbraio 1974, al personale regionale che per qualsiasi causa cessasse dal servizio, con diritto al trattamento di quiescenza, la Regione corrisponderà un acconto mensile, che verrà recuperato all'atto della liquidazione del trattamento definitivo, direttamente presso gli enti di cui sopra, in ragione del 90 % della misura prevista dall'allegata tabella *A*, in relazione al trattamento economico in godimento all'atto di cessazione dal servizio.

Alternativamente su domanda degli aventi diritto l'acconto mensile di cui al comma precedente può essere corrisposto ai sensi dell'art. 62 della legge 3 marzo 1938, n. 680.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente art. 1 sarà altresì corrisposto un acconto sul trattamento di fine servizio, da recuperare all'atto della liquidazione del trattamento definitivo presso gli enti di cui sopra, in ragione del 70 % di 1/12 del trattamento economico annuo in godimento, per ogni anno di servizio utile alla liquidazione.

Art. 3.

Per provvedere all'erogazione ed al recupero dei fondi occorrenti per la corresponsione degli acconti previsti dalla presente legge, sarà iscritta annualmente la somma di L. 400.000.000 in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa e della entrata della regione Lazio.

Per gli scopi di cui al comma precedente i capitoli 714 delle entrate e 4714 delle uscite del bilancio della regione Lazio per l'anno finanziario 1974 assumono rispettivamente le seguenti denominazioni:

cap. 714 « Rimborso da parte degli enti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17 del 20 febbraio 1974 dei fondi anticipati per provvedere all'erogazione di acconti sul trattamento economico spettante al personale regionale cessato dal servizio »;

cap. 4714 « Anticipazione di fondi per conto degli enti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17 del 20 febbraio 1974 per provvedere alla erogazione di acconti sul trattamento economico spettante al personale regionale cessato dal servizio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 agosto 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 agosto 1974.

ALLEGATO *A*

Tabella riferita all'anzianità di servizio, legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente il trattamento di quiescenza per i dipendenti civili dello Stato.

anni			anni		
anni	40 =	80%	anni	27 =	56,60%
»	39 =	78,20%	»	26 =	54,80%
»	38 =	76,40%	»	25 =	53,80%
»	37 =	74,60%	»	24 =	51,20%
»	36 =	72,80%	»	23 =	49,40%
»	35 =	71,00%	»	22 =	47,60%
»	34 =	69,20%	»	21 =	45,80%
»	33 =	67,40%	»	20 =	44,00%
»	32 =	65,60%	»	19 =	42,20%
»	31 =	63,80%	»	18 =	40,40%
»	30 =	62,00%	»	17 =	38,60%
»	29 =	60,20%	»	16 =	36,80%
»	28 =	58,40%	»	15 =	35,00%

SANTINI

(7795)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100742930)